

COMUNE DI TAIIO

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DEL DECORO

E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Allegato A

Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 57 di data 24 novembre 2005

*Il Segretario comunale
Maccani dottor Mario*

INDICE

ART. CONTENUTO

1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PG. 1
2	PRINCIPI GENERALI.....	PG. 2
3	DEFINIZIONI.....	PG. 2
4	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	PG. 4
5	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	PG. 5
6	ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	PG. 6
7	OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI	PG. 6
8	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	PG. 7
9	CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI	PG. 7
10	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI.....	PG. 8
11	AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA.....	PG. 9
12	CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	PG. 10
13	RACCOLTA DIFFERENZIATA	PG. 10
14	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI.....	PG. 11
15	CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI.....	PG. 11
16	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI.....	PG. 11
17	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	PG. 12
18	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI	PG. 12
19	RACCOLTA MULTIMEDIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE	PG. 12
20	RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE.....	PG. 13
21	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....	PG. 13
22	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	PG. 14
23	CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	PG. 14
24	CESTINI PORTARIFIUTI	PG. 14
25	DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E STRUTTURE PUBBLICHE....	PG. 15
26	PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE	PG. 15
27	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	PG. 15
28	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	PG. 15
29	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	PG. 16

30	<i>PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE</i>	PG. 16
31	<i>ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI MATERIALI.....</i>	PG. 17
32	<i>POZZETTI STRADALI E FONTANE.....</i>	PG. 17
33	<i>CAROGNE DI ANIMALI.....</i>	PG. 17
34	<i>CONDUZIONE DI ANIMALI.....</i>	PG. 17
35	<i>CANTIERI EDILI.....</i>	PG. 17
36	<i>VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.....</i>	PG. 18
37	<i>RIFIUTI INERTI.....</i>	PG. 18
38	<i>DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI CONTENITORI DEI RIFIUTI</i>	PG. 18
39	<i>ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO</i>	PG. 18
40	<i>DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE.....</i>	PG. 19
41	<i>SGOMBERO DELLA NEVE.....</i>	PG. 19
42	<i>MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'</i>	PG. 19
43	<i>SANZIONI.....</i>	PG. 19
44	<i>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</i>	PG. 20

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai casi di esclusione previsti dall'art. 114/2^a comma del Decreto Legge 8/7/2002, n° 138;
 - b. ai rifiuti radioattivi;
 - c. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
 - f. ai materiali esplosivi in disuso;
 - g. alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da

bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- h. ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.471 del 25.10.1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

ARTICOLO 2

PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto delle specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ARTICOLO 3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze sindacali si intende per:
 - a) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
 - b) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - c) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

- e) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- g) **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 21 D.Lgs. n. 22/1997.
- h) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- j) **raccolta multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **spazzamento:** l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997;
- m) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/1997;
- n) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6, lett. m), del D.Lgs. n. 22/1997;
- p) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- **composter domestico** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- **cassa di compostaggio** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'idonea

areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

- q) **affidatario del servizio:** soggetto individuato dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 4

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
 - Frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - Frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
 - Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria.
 - b) **i rifiuti assimilati**: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 4;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** delle strade: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) **i rifiuti cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed d);
 - f) **i rifiuti sanitari**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art 20 del presente regolamento.
3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono **pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.lgs. n. 22/97.
5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 05.02.1997, n. 22 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3), sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5

ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
- I rifiuti da attività agro-industriali;
 - I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - I rifiuti da attività commerciali;
 - I rifiuti da attività di servizio;
- avviene secondo i seguenti criteri:
- **limiti qualitativi**: definiti dalla Giunta Provinciale secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg – art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificate da determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente in data 6.04.2000 prot. n. 830/2000;
 - **limiti quantitativi**: secondo quanto disposto dal Gestore del servizio.
2. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani, ovvero la tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazioni alle esigenze organizzative del gestore del servizio.

ARTICOLO 6

ATTIVITA' E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente e che attualmente sono:
 - costituzione di azienda speciale;
 - costituzione o partecipazione ad apposita S.p.a od a r.l. ad influenza dominante pubblica locale;
 - affidamento a terzi, previa procedura concorrenziale.
2. Il Comune garantisce il servizio di raccolta su tutte le aree del territorio comunale; garantisce, altresì, il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, ad esclusione dei tratti urbani di tangenziali.
3. Il Comune, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità e trasparenza, qualora affidi il servizio in concessione a terzi, definisce con apposito disciplinare le modalità di espletamento del servizio medesimo.
4. Le attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo nel quale dovranno essere individuate le modalità.
5. Il Comune si impegna a promuovere iniziative culturali e manifestazioni, anche in collaborazione con le Associazioni e altre Istituzioni presenti od operanti sul territorio comunale, finalizzate a sensibilizzare i cittadini ad abbellire gli edifici ed il territorio del nostro Comune.
6. Il Comune verifica costantemente i dati relativi alla produzione dei rifiuti informando tempestivamente il Consiglio comunale e si attiva a promuovere iniziative atte a ridurre al minimo la produzione degli stessi.

ARTICOLO 7

OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

1. Il Servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
2. Le attività di gestione sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere l'economicità di gestione;
 - b) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - c) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - d) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale.

3. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata per l'intero territorio comunale.
4. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali adottate in materia.
2. L'ordinanza sindacale, in particolare, disciplina:
 - modalità e orari di conferimento dei rifiuti;
 - frequenze minime garantite per la raccolta;
 - caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire
 - categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.
3. Il servizio deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte particolari (porta a porta e/o stradali), la pulizia delle aree attorno al punto in cui il contenitore è collocato dall'utente nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano sparsi in area pubblica; per quest'ultimi vengono posizionati idonei contenitori (container e/o batteria di contenitori) ad esclusivo uso, controllo e conferimento da parte del comune.
4. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
5. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono, il deposito incontrollato ed il conferimento dei rifiuti in modo difforme da quello previsto dal presente regolamento e dalle ordinanze sindacali di attuazione.
6. In particolare, l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. E' pertanto fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se gli stessi dovessero risultare saturi.
7. E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo e nelle ordinanze sindacali di attuazione.
8. E' vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ARTICOLO 9

CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI

1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è presidiato da apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.

2. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati in apposita ordinanza sindacale, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative e/o quantitative.
3. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
4. Gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità (albi comunali – bollettino comunale – radio locale – stampa)..
5. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia per la parte secca non recuperabile che per la frazione organica (umido), viene effettuata mediante il sistema "porta a porta", con le seguenti modalità:
 - a) ad ogni singola utenza vengono consegnati dei contenitori rigidi il cui utilizzo va attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione, con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.
 - b) I rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori, in sacchetti chiusi idonei all'uso, e di materiale biodegradabile se destinati alla frazione umida organica.
 - c) E' vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
 - d) E' inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria fruizione del servizio si provvederà alla sua sostituzione con uno idoneo previa richiesta del contribuente.
2. I contenitori devono essere lavati dagli stessi utenti. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dei bidoncini al Comune, quest'ultimi devono risultare perfettamente puliti e disinfettati. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito del costo relativo alla pulizia del contenitore fissato in Euro 10,00.
3. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente ove egli colloca i contenitori o presso punti individuati dal Comune in collaborazione con l'affidatario del servizio. Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione. I contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta salvo casi specifici autorizzati dal Comune. I mezzi di raccolta possono accedere alle proprietà private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto; in questo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi. Per quanto sopra, i proprietari o comunque gli aventi titolo, consentono l'accesso ai veicoli ed al personale addetto alla raccolta attraverso la proprietà per il tempo necessario a raggiungere i contenitori. Ove l'accesso ed il transito risulti in qualsiasi

modo impedito od ostacolato, viene meno l'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.

4. L'affidatario del servizio dovrà astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura, orario di conferimento o modalità di consegna a quanto disposto, segnalando il fatto sia all'utente che al Comune.
5. Qualora per qualsiasi motivo (intemperie, atti di vandalismo ecc.) i contenitori, al momento della raccolta fossero trovati rovesciati, rotti o aperti, sarà compito degli addetti al servizio provvedere alla pulizia dell'area circostante.
6. Nel caso di una elevata concentrazione di utenze (per es. condomini) le stesse su richiesta potranno essere dotate di un contenitore con le caratteristiche di un cassonetto stradale adibito a loro uso esclusivo e custodito, ove possibile, all'interno dell'area condominiale.
7. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.

ARTICOLO 11

AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio e composte) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico - sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. **La struttura di compostaggio dovrà essere collocata il più lontano possibile da abitazioni, e la stessa dovrà essere disposta esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.**
6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

7. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire in qualsiasi momento e senza preavviso il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal comune ed identificabile.

ARTICOLO 12

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Il produttore deve conferire i rifiuti assimilati con le modalità di cui all'art. 9 e nel rispetto delle ordinanze sindacali in materia.
2. All'utente dovranno essere forniti contenitori di capienza tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta
3. Sono esclusi dal regime di privativa i rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore. In attesa dell'attivazione della pesatura dei rifiuti effettivamente prodotti, al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto od in parte i rifiuti derivanti dalla propria attività viene riconosciuta una riduzione tariffaria, disciplinata nel regolamento comunale che istituisce la tariffa. A tal fine dovrà presentare annualmente apposita certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero.

ARTICOLO 13

RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dai successivi articoli e dalle ordinanze sindacali adottate in materia.
3. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a) essere posizionati a cura dell'affidatario del servizio in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - b) essere puliti attraverso interventi di lavaggio; deve inoltre essere effettuata una costante pulizia della piazzola ed un periodico lavaggio della stessa.
4. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

5. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
6. Il gestore del servizio, su motivata richiesta da parte di titolari di utenze non domestiche, singole o associate, può autorizzare e disciplinare con apposita convenzione l'attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati con il conferimento a soggetti diversi dall'affidatario del servizio.

ARTICOLO 14

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI PNEUMATICI

1. I rifiuti ingombranti ed i pneumatici non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta materiali oppure presso l'utente a mezzo dell'affidatario del servizio, previa chiamata.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici è gratuito per i cittadini che conferiscono direttamente al centro raccolta.
4. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici tramite l'affidatario del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori del settore, qualora superino il limite quantitativo di assimilazione.

ARTICOLO 15

CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

1. I beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere conferiti al centro di raccolta materiali. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computers e relativi accessori;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
2. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13 del comma 3 e comma 4.

ARTICOLO 16

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli elenchi di cui all'all. D) del D.lgs. n. 22/97, provenienti da cittadini e famiglie, devono essere conferiti direttamente presso i punti di stazionamento, in giorni ed ore definiti, di apposito mezzo attrezzato per tale raccolta (RUP).

2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore.

ARTICOLO 17

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati devono essere smaltiti mediante conferimento presso il centro raccolta materiali.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

ARTICOLO 18

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere conferiti e smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.

ARTICOLO 19

RACCOLTA MULTIMATERIALE FRAZIONE SECCA RECUPERABILE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro, plastica, alluminio e banda stagnata viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente campane di colore verde, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari prestabiliti;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'affidatario del servizio;
 - e) è fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni ecc.);
 - f) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.

ARTICOLO 20

RACCOLTA COSTITUITA DA CARTA E CARTONE

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente campane di colore giallo, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) la raccolta viene effettuata normalmente nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari prestabiliti;
 - c) l'utente deve introdurre la carta ed i cartoni ridotti nei contenitori attraverso gli appositi fori;
 - d) non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica ecc.);
 - e) E' vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se quest'ultimi risultano saturi.
 - f) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'affidatario del servizio.
2. Per le utenze non domestiche il servizio di raccolta della frazione secca rappresentata dalla sola frazione costituente il cartone può essere attivato con il sistema porta a porta.

ARTICOLO 21

GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, lett. f), per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
 - a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente – dal medico che li ha in cura – una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
 - d. la spazzatura;
 - e. i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
 - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g. i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;

- h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, a condizione che sia in esercizio nell'ambito territoriale ottimale di cui all'art.23 del D.Lgs. n.22/97, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.lgs. 22/97.
2. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti in appositi contenitori riportanti la dicitura "rifiuti sanitari a solo rischio infettivo" e dovranno essere trasportati con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio e smaltiti ad impianto autorizzato.

ARTICOLO 22

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura dell'affidatario del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 23

CONTROLLO DELLA QUANTITA' DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. L'affidatario del servizio deve garantire l'individuazione automatica dell'utenza e la pesatura dei rifiuti prodotti distinti per tipologia raccolti presso ogni utenza, fornendo al Comune i dati rilevati su supporto magnetico.
2. **Saranno definite dal Comune le modalità di esecuzione della pesata e della trasmissione dei dati, nonché la supervisione di tali operazioni.**

ARTICOLO 24

CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e le aree verdi il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli stabili.
3. E' vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

ARTICOLO 25

DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.
2. E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. E' inoltre vietata l'apposizione di scritte o segnaletica orizzontale su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, senza il previo consenso del Comune.
4. E' vietato lasciare i residui di taglio erba e/o potatura piante di terreni privati su vie pubbliche.

ARTICOLO 26

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.
2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 27

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre od esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare i rifiuti secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita alla chiusura dell'attività giornaliera.
3. I commercianti devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l'ingombro.
4. In occasione di mostre, esposizioni, od altre attività autorizzate in area pubblica l'Ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

ARTICOLO 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali similari, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari, ecc) essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori;
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 29

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico sia dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.
3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.
4. I rifiuti prodotti devono essere conferiti previo accordo sulle modalità con il Comune e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 30

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istituzione del servizio nel caso in cui le manifestazioni stesse, a giudizio del Funzionario Responsabile, comportino una presunta produzione di rifiuti. In tal caso l'autorizzazione comunale disporrà anche in merito al conferimento al servizio dei rifiuti prodotti. Le associazioni e/o i soggetti di cui sopra dovranno inoltre impegnarsi a limitare la produzione di rifiuti, ad effettuare la raccolta differenziata e a sensibilizzare i partecipanti alle iniziative promosse su tematiche ambientali.
2. **A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita al termine della manifestazione.**
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

ARTICOLO 31

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a proprie cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

ARTICOLO 32

POZZETTI STRADALI E FONTANE

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.

ARTICOLO 33

CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla Azienda Sanitaria Provinciale competente o prescritte dalla normativa vigente. Tale disposizione si applica anche per le carogne di animali giacenti su suolo pubblico.

ARTICOLO 34

CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo.
2. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Nel caso in cui vengano depositate nei cestini portarifiuti dovranno essere utilizzati idonei contenitori o sacchetti.

ARTICOLO 35

CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.

ARTICOLO 36

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. E' vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
2. E' vietato altresì, abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche.
4. Le spese di rimozione saranno a carico del proprietario.

ARTICOLO 37

RIFIUTI INERTI

1. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate o avvalendosi delle prestazioni offerte dal gestore del servizio raccolta rifiuti.

ARTICOLO 38

DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE INTERESSATE DALLA PULIZIA MECCANIZZATA, DAI MERCATI E NELLE AREE ADIACENTI LE PIAZZOLE DOVE SONO SISTEMATI I CONTENITORI DEI RIFIUTI

1. Nelle vie interessate dalla pulizia meccanizzata è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dalla segnaletica stradale.
2. E' vietata la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia.
3. E' altresì vietata la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio degli stessi.

ARTICOLO 39

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) è vietata la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli;
 - c) è vietato apporre volantini, a qualunque titolo realizzati, al di fuori degli spazi allo scopo predisposti (bacheche comunali);
 - d) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - e) è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

ARTICOLO 40

DIVIETO DI IMBRATTARE E DETURPARE SEGNALETICA E MANUFATTI PRESENTI NELLE AREE PUBBLICHE

1. E' vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

ARTICOLO 41

SGOMBERO DELLA NEVE

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni delle nevicate ed in quelli successivi sino al completamento del lavoro.
2. **E' vietato invadere la carreggiata e i marciapiedi delle strade pubbliche e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali con la neve rimossa da terreni privati.**

ARTICOLO 42

MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE E PER ALTRE FINALITA'

1. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

ARTICOLO 43

SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n.3 e dal D.lgs 22/97, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n.689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie:

a) **da Euro 50,00 ad Euro 500,00**, per le violazioni ai seguenti articoli:

Art.15, comma 1 e comma 2	Art.24, comma 2 e 3	Art. 35	Art. 36
---------------------------	---------------------	---------	---------

b) **da Euro 25,00 ad Euro 250,00**, per le violazioni ai seguenti articoli:

Art. 8, comma 5, 6, 7, 8	Art. 13, comma 3	Art.14, comma 1 e 2	Art. 16
Art. 23, comma 1	Art. 24, comma 2 e 3	Art. 25	Art. 26
Art. 27	Art. 28	Art. 29	Art. 30
Art. 31	Art. 32	Art. 34	Art. 38
Art. 41			

c) **da Euro 25,00 ad Euro 75,00** per le violazioni ai seguenti articoli:

Art.9,comma 5	Art. 17	Art. 19, comma e), f)	Art. 24,comma 2 e 3
Art. 33	Art. 40		

d) **da Euro 25,00 ad Euro 75,00** per le violazioni al presente regolamento non sanzionate ai precedenti punti a), b), e c).

e) **da Euro 25,00 ad Euro 75,00** per le violazioni alle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento.

2. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dagli artt. 37, 39 e 40, dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
3. Le violazioni previste agli artt. 37, 39 e 40 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ARTICOLO 44

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze sindacali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.(art. 5 T.U. DPREg 1.2.2005 n. 3/L).
4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'affidatario del servizio con proprio regolamento.